# COMUNE DI AMATO
## Prov. di Catanzaro
Area Amministrativa

| | |
|---|---|
| **Registro Generale N° 90** | |
| | |
| **DETERMINA** | **N° 29** |
| **Data** | **12/04/2024** |

| | |
|---|---|
| | ***ORIGINALE*** |
| x | *COPIA* |

**Oggetto: Liquidazione diritti di rogito al Segretario Comunale.**

L'anno Duemilaventiquattro il giorno dodici del mese di aprile

## IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

Premesso che occorre procedere all'accertamento ed alla liquidazione dei diritti di rogito introitati dal Comune di Amato per contratti rogati dal Segretario Comunale;

Visto l'art. 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 114 il cui primo comma ha abrogato l'art. 41, 4° comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, dettante norme sulla ripartizione dei diritti di rogito, con decorrenza dal 25 giugno 2014, e il secondo comma ha completamente riscritto l'art. 30, 2° comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, così ripristinando, anche se con regole differenti, la possibilità per i Segretari di accedere a tali entrate con decorrenza dal 19 agosto 2014, data di entrata in vigore della nuova norma;

Rilevato che il comma 2-bis, art. 10, D.L. n. 90/2014 introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014 testualmente recita: "Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'artico 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento".

Considerato che in ordine all'interpretazione della norma sopra citata, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente (che trova conferma nelle considerazioni espresse in via incidentale dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 75/2016 e da numerose sentenze del giudice ordinario) i diritti di rogito sono riconosciuti nella misura del 100% ai Segretari delle fasce A, B e C operanti in Comuni privi di personale avente qualifica dirigenziale, oltre che, comunque e sempre attribuiti, ai Segretari di fascia C, sebbene nei loro Comuni sia presente personale di qualifica dirigenziale;

Preso atto in particolare della deliberazione n. 18/2018 della Sezione Autonomie della Corte dei conti con la quale è stato ribaltato il proprio precedente principio di diritto, alla luce della varie sentenze dei Tribunali del lavoro, sancendo il seguente principio di diritto: "In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all'art. 10 comma 2-bis del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai Segretari Comunali di fascia C nonché ai Segretari Comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali";

Ritenuto, pertanto, per quanto precede, poter liquidare i diritti di rogito introitati dal Comune di Amato per contratti rogati dal Segretario Comunale, nel limite massimo di un quinto dello stipendio in godimento, precisandosi che detti diritti risultano introitati "al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi

compresi quelli a carico degli Enti, specificando con la dicitura che sussistono degli oneri che sono posti a carico degli Enti, nei limiti dell'importo lordo previsto e senza che, pertanto, ne possano derivare maggiori spese per gli stessi" (così, sul punto, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia – Camera di Consiglio del 19/12/2018);

Rilevato che nel Comune di Amato non è impiegato personale dipendente di qualifica dirigenziale;

Considerato che il Segretario Comunale Dr.ssa Francesca Ganci, è in servizio presso questo Comune dal mese di ottobre 2023 ed ha proceduto a rogare n. 1 contratto nel mese di gennaio 2024 in cui è stato parte l'Ente;

Dato atto che nel mese di gennaio 2024 sono stati incassati € 387,50 per diritti di rogito, come da quietanze di incasso risultanti in atti;

Visto il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 in data 14 Dicembre 2023;

Vista la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 2 in data 14/02/2024;

Visto il Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 03 in data 14/02/2024;

Visto il Decreto del Sindaco n. 3 del 02/10/2023 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Amministrativa;

Visto il Dlgs 118/2011;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

## DETERMINA

1) di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di procedere alla liquidazione ed al pagamento delle somme, al lordo di tutti gli oneri accessori (contributi previdenziali 23,80%) corrispondenti ai diritti di rogito, per l'importo di complessivi € 387,50 al Segretario Comunale, Dott.ssa Ganci Francesca prendendo atto che la somma è contenuta entro il limite di 1/5 dello stipendio annuo;

3) di dare atto che l'Irap è a carico del bilancio comunale;

4) di dare atto che le somme sono disponibili sugli appositi capitoli di spesa del bilancio corrente esercizio Finanziario;

5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6) di dare atto che, successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'Albo Pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

7) di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti consequenziali previsti dalla legge.

**Il Responsabile dell'Area Amministrativa**
F.to Dott. Pietro Calzone

## RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Amato 12/04/2024

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**
F.to Dott. Natalino Mercuri

---

## PUBBLICAZIONE

Il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 19/04/2024

**Il Responsabile dell'Area Amministrativa**
F.to Dott. Pietro Calzone

---

( ) Originale

( x) E' copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'Ufficio.

**Il Responsabile dell'Area Amministrativa**
Dott. Pietro Calzone

---